



Comune di **VIGLIANO BIELLESE**

Via Milano, n. 234 – 13856 Vigliano Biellese
Codice fiscale 83001790027 - Partita IVA 00415450022
Tel. 015512041 int. 3 - email: tributi@vigliano.info - p.e.c. certificata@pec.vigliano.info

Comune gemellato con Tommerre (France) – Comune Fiorito – Città del Vino

Servizio Tributi

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.12.2020 **sono state confermate anche per l'anno 2021**, le aliquote IMU deliberate per l'anno 2020.

Ordinaria	9,0 ‰	
Abitazione principale (A1, A/8 e A/9)	6,0 ‰	con detrazione di € 200,00
Terreni	9,0 ‰	
Aree edificabili	9,0 ‰	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 ‰	
Fabbricati merce (esenti dal 2022)	1,0 ‰	
Immobili in categoria catastale D	9,0 ‰	
Immobili in categoria catastale D/8	10,0 ‰	
Immobili in categoria catastale D/5	10,6 ‰	

Scadenze:

- **Acconto 16 giugno**

- **Saldo 16 dicembre**

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha eliminato dal 1° gennaio 2020, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) accorpandolo all'Imposta Municipale Propria (IMU) che è stata modificata.

La nuova IMU è dovuta per il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli). Il possesso dell'abitazione principale o assimilata e relative pertinenze, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che sia classificata nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 o A/9).

Trattandosi di imposta in autoliquidazione (spetta al contribuente il calcolo e il versamento che saranno poi verificati dall'Ente impositore), il comune di Vigliano Biellese NON provvederà all'invio dei modelli di pagamento F24 precompilati, ma renderà disponibile un calcolatore on line per il conteggio dell'imposta dovuta e la stampa dei modelli di pagamento.

I versamenti devono essere effettuati utilizzando i modelli di pagamento F24 o F24 semplificato.

I soggetti passivi dell'imposta, autonomamente per la propria quota di competenza, sono i possessori degli immobili, ovvero i titolari di diritti reali su questi (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie).

Ai soli fini IMU, l'assegnazione della casa familiare (di cui almeno un familiare ne abbia il possesso), a seguito di provvedimento del giudice, è costitutiva di un diritto di abitazione in capo al genitore affidatario di figli minori o a carico. L'alloggio assegnato è considerato abitazione principale.

Sono soggetti passivi anche il concessionario di aree demaniali e il locatario finanziario (dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso).

A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso dell'anno in questione. Il mese è composto e computato per intero, quando il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è formato.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU è il **30 giugno dell'anno successivo** in cui è avvenuta la variazione.

Per l'anno 2020, primo anno di applicazione della nuova IMU, l'importo da versare in acconto (in assenza di modifiche rispetto all'anno precedente) è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. In fase di saldo dovrà essere effettuato il pagamento a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno 2020, in base alle nuove aliquote approvate dal Consiglio Comunale e pubblicate sul sito del Comune e su quello del Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.